



COMUNE DI CINGOLI



Piazza Vittorio Emanuele II, 1 62011 - P.I. 00129810438 tel.0733 601903 – e mail: protocollo@comune.cingoli.mc.it PEC: protocollo@pec.comune.cingoli.it

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA - PERIODO 2021-2024

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO e PRESTAZIONALE

Indice generale

- ART. 1. OGGETTO E PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO
- ART. 2. LUOGO DELL'INCARICO
- ART. 3. VALORE DELL'APPALTO
- ART. 4. DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO
- ART. 5. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 6. COMPENSI PROFESSIONALI DEL BROKER
- ART. 7. OBBLIGHI DEL COMUNE
- ART. 8. OBBLIGHI DEL BROKER
- ART. 9. RESPONSABILITÀ DEL BROKER
- ART. 10. PREROGATIVE DEL COMUNE
- ART. 11. REFERENTE DEL BROKER PER L'ENTE
- ART. 12. PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
- ART. 13. DIVIETI DELL'AGGIUDICATARIO
- ART. 13 bis. SUBAPPALTO
- ART. 14. SPESE CONTRATTUALI
- ART. 15. CONTROVERSIE
- ART. 16. GARANZIA CONTRATTUALE
- ART. 17. POLIZZA ASSICURATIVA
- ART. 18. INADEMPIENZE, PENALI , RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 19. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 20. DUVRI
- ART. 21. OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI
- ART. 22. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 23. NORME DI RINVIO STIPULA DEL CONTRATTO

ART. 1. - OGGETTO E PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento, ai sensi del Codice delle Assicurazioni, del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa a favore del Comune di CINGOLI (MC) .

La normativa di riferimento per lo svolgimento del suddetto incarico è contenuta nel D. Lgs. 209/2005 e nel regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

Il suddetto incarico, qualificabile come collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, consisterà nell'espletamento a favore dell'Ente delle sotto indicate attività, elencate in via principale e non esaustiva:

1. Gestione dei contratti assicurativi con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze ratei e ogni altra connessa attività amministrativa-contabile.
2. Assistenza continua nelle varie fasi di trattazione dei sinistri dell'Ente occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti, nonché il report periodico sull'andamento dei sinistri.
3. Riscossione dei premi assicurativi e trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire all'Ente la continuità delle coperture medesime.
4. Assistenza e gestione tecnico-legale anche per i sinistri in cui l'Ente viene a trovarsi in qualità di danneggiato anche per quelli pregressi e non ancora definiti.
5. Resa di pareri e consulenza in materia assicurativa.
6. Analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazioni, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.
7. Elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine, a richiesta dell'Ente.
8. Segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del lavoro.
9. Costante aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla legislazione concernente la materia assicurativa e Piano di aggiornamento del personale dell'Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi. Quest'ultimo dovrà riguardare:
 - l'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
 - l'applicazione della normativa prevista dalla D. Lgs. 50/2016 (ex L. n. 109/1994, c.d. Legge Merloni), dalle sue successive modifiche ed integrazioni, nonché dal suo regolamento attuativo, per quanto attiene agli aspetti assicurativi;
 - le problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
 - le problematiche relative alla privacy e riservatezza dei dati personali in connessione

al servizio, ai sensi del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (GDPR);

- l'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l'Ente convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione di impianti, prestazione d'opera sotto forma di collaborazione occasionale o continuativa, etc.), nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
- la consulenza gratuita ai dipendenti dell'Ente per le pratiche di risarcimento in caso di sinistri che li vedano interessati nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali;
- l'aggiornamento del personale dell'Ente sugli strumenti informatici per la gestione automatizzata dei contratti assicurativi e dei sinistri.

10. Individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi alla natura ed all'attività istituzionale dell'Ente con verifica delle reali esposizioni ed adozione di appropriati limiti di risarcimento.
11. Analisi preliminare delle polizze in essere, dei precedenti eventi dannosi ed identificazione delle coperture occorrenti in linea con innovazioni legislative, giurisprudenziali e con nuove clausole contrattuali.
12. Verifica del progetto assicurativo dell'Ente, ottimizzazione delle coperture assicurative e limitazione dei costi a carico dell'Amministrazione.
13. In prossimità della scadenza delle varie polizze dovrà essere curata la predisposizione dei capitolati speciali e della documentazione necessaria (bando, disciplinare di gara o lettera di invito, eventuali allegati) per l'affidamento del servizio assicurativo.
14. L'aggiudicataria dovrà garantire l'assistenza alle procedure di gara (controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nel capitolato di gara) ed alla fase contrattuale.
15. Predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto prezzo/qualità.

ART. 2. - LUOGO DELL'INCARICO

Comune di CINGOLI (MC) - Piazza Vittorio Emanuele II n. 1 – c.f. 00129810438

ART. 3. - VALORE DELL'APPALTO

I premi annuali che sono corrisposti dall'Ente per le polizze vigenti con esclusione di regolazioni e polizze una tantum (mostre ed eventuali nuovi inserimenti per polizze specifiche), ammonta indicativamente a complessivi € 95.449,35 comprese imposte e tasse di legge (con esclusione delle regolazioni premi, franchigie ed eventuali nuovi inserimenti relativi ad alcune polizze).

L'importo stimato dell'appalto è di circa 25.212,78 Euro per la durata di anni tre (3) a decorrere dalla data di avvio di esecuzione del servizio, esente di IVA e al netto di imposte, ed è stato determinato applicando ai premi assicurativi imponibili le provvigioni previste per il Broker negli esistenti contratti di polizza. I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008.

Il valore complessivo del servizio, con la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs, comunque non superiore a 6 (sei) mesi, è di €. 29.414,91.

ELENCO POLIZZE ASSICURATIVE:

L'elenco delle polizze assicurative con relativi premi annui lordi gestite per conto dell'Ente di seguito indicato; nella seconda colonna è riportato il corrispettivo riconosciuto al Broker, su base annuale, prevista per il presente appalto:

Ramo	Premio lordo annuo	Provvigioni Broker (esente di IVA e al netto di imposte)
RCT	34.680,00	2.836,81
Rcauto	14.340,15	543,45
Infortuni cumulativi per varie categorie	1.588,00	185,91
All Risk immobili e contenuto (furto/elettronica/ incendio)	32.472,00	3.384,00
Tutela Legale	5.379,50	532,40
Kasko vetture amministratori e dipendenti	1.400,10	98,68
RC Patrimoniale	5.589,60	823,01
Totali	95.449,35	8.404,26

Il corrispettivo del servizio a favore del Broker non comporta alcun onere diretto per il Comune di Cingoli, né presente né futuro per compensi, rimborsi o altro, in quanto la remunerazione è a carico delle Compagnie assicurative con le quali vengono sottoscritti i singoli contratti assicurativi.

In virtù della peculiare modalità di remunerazione del Broker, il suddetto valore complessivo è stimato ai soli fini della determinazione dell'importo di appalto e dell'assegnazione del Codice Identificativo Gara.

Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'appalto è costituito da un unico lotto trattandosi di servizio unitario e non frazionabile, riguardante la gestione dell'intero programma assicurativo dell'Ente.

ART. 4. - DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO

L'incarico oggetto della presente gara avrà durata di tre anni (n. 3), a decorrere dalla data di avvio di esecuzione del servizio.

Il Broker aggiudicatario si farà carico della gestione ordinaria delle polizze assicurative in essere e si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data.

In tale ottica l'aggiudicatario assumerà l'impegno a collaborare con il Broker attualmente incaricato dall'Ente per il pieno e completo passaggio delle competenze.

Il Broker, peraltro, si impegna a dare avvio all'esecuzione dell'incarico anche in pendenza della formale stipula dell'atto convenzionale.

Qualora si renda necessario prorogare il servizio, su richiesta del Comune di CINGOLI dovrà essere garantito il servizio successivamente alla scadenza del contratto, alle medesime condizioni in essere, per il tempo necessario all'espletamento della nuova procedura di gara e relativo affidamento del servizio, fermo restando che quest'ultimo periodo non potrà comunque superare i sei mesi.

Il servizio cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico di cui all'art. 109 del D. Lgs. 7.9.2005, n. 209 e s.mm.ii..

Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

ART. 5. - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

È esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente, né potrà impegnare in alcun modo l'Ente stesso se non autorizzato preventivamente.

Il Broker espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri; sarà suo onere ricercare tutta la documentazione utile al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno dell'Ente di mettere a disposizione i testi delle polizze in corso, i dati occorrenti e tutta la documentazione di sua competenza, necessaria al Broker per svolgere il proprio lavoro.

Il Broker sarà l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

ART. 6. - COMPENSI PROFESSIONALI DEL BROKER

L'incarico di cui trattasi non comporta per il Comune di CINGOLI alcun onere finanziario diretto né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant'altro, in quanto il compenso per il Broker,

come da consuetudine di mercato, resterà a carico delle compagnie assicuratrici, con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker (clausola di brokeraggio) o già vigenti alla data di decorrenza del servizio.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali suddette ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione.

L'importo delle provvigioni o le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

Sarà, inoltre, onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle eventuali bozze dei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

ART. 7. - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune, da parte sua, si obbliga a:

- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Ente con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- citare in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- inserire la clausola Broker nei capitolati d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi;
- non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, peraltro non vincolante per l'Ente;
- non servirsi, durante la vigenza del presente incarico, di altro Broker e/o consulente assicurativo;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.

ART. 8. - OBBLIGHI DEL BROKER

Il Broker affidatario dovrà svolgere l'incarico alle condizioni indicate nel presente capitolato, nella documentazione di gara e nell'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse del Comune ed attenendosi alle indicazioni che lo stesso fornirà.

In particolare dovrà osservare il segreto d'ufficio e l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase.

Sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le spese e gli oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

Il Broker non dovrà essere vincolato con imprese di assicurazione da impegni di sorta.

Il Broker aggiudicatario è tenuto a comunicare entro 15 giorni all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

ART. 9. - RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a definire ed a fare stipulare, modificare o integrare al Comune di CINGOLI e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti.

Il Broker risponde, altresì, degli eventuali danni provocati a causa di negligenze, errori ed omissioni durante la vigenza dell'incarico di cui al presente capitolato.

Per tale motivo è richiesto che il Broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività professionale, come previsto dall'art. 112 del D. Lgs. 7.9.2005 n. 209 e ss.mm.ii, per negligenze ed errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti del Comune per un importo pari ad € 2.500.000,00.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato.

Il Comune di CINGOLI ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, nei termini previsti dal D. Lgs. 7.9.2005 n. 209 e ss.mm.ii., imputabili a negligenze, errori ed omissioni.

ART. 10. - PREROGATIVE DEL COMUNE

Restano di esclusiva competenza del Comune di CINGOLI:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente,
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 11. - REFERENTE DEL BROKER per L'ENTE

In sede di presentazione dell'offerta il Broker dovrà indicare un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio medesimo. Il responsabile avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. L'offerente dovrà comunicare, inoltre, le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell'amministrazione comunale in caso di urgenza. Dovrà essere individuato altresì il sostituto del responsabile in caso di eventuale

assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

ART. 12. - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati e/o negoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna ed obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune di CINGOLI, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa.

In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o attestazione di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.

Inoltre il Broker dovrà trasmettere all'Ente appaltante i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) con congruo anticipo sulla scadenza fissata nelle polizze (minimo 15 gg.).

La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di CINGOLI le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanziate.

Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l'atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive all'avvenuto pagamento del premio.

Nel caso in cui il Broker non provveda al trasferimento del premio alla Compagnia assicuratrice, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, per le quali si rimanda all'art. 19 del presente capitolato.

ART. 13 – DIVIETI DELL'AGGIUDICATARIO

Al Broker viene espressamente vietato:

- di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Comune;
- di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il Comune senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
- cedere, in tutto o in parte, il Servizio.

ART. 13 bis - SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato dalle disposizioni dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.”

ART. 14. – STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese connesse alla stipula del contratto d'affidamento

dell'incarico.

La società aggiudicataria sarà sottoposta ai controlli sul possesso dei requisiti generali ai sensi del D. Lgs. 50/2016 ed il contratto, come previsto dal comma 14 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, sarà stipulato secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, considerato che il valore triennale dell'appalto non supera i 40.000,00 Euro.

ART. 15. - CONTROVERSIE

Le controversie non definite con accordo bonario sono demandate al Foro di Macerata. È escluso, in ogni caso, il ricorso al procedimento arbitrale.

ART. 16. - GARANZIA CONTRATTUALE

Si applica l'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 con eventuale riduzione c. 7 art. 93 del medesimo decreto. Pertanto è dovuta, alla stipulazione del contratto, la cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale individuato forfettariamente in € 2.941,49.

La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione delle penali di cui al successivo art. 16, il Broker è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, il Comune di CINGOLI ha facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 16 del presente capitolato.

La mancata costituzione della garanzia comporta la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, ai sensi dell'art. 103, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 17. - POLIZZA ASSICURATIVA

Alla data di presentazione dell'offerta, ed in ogni caso prima della stipulazione del contratto, il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come previsto dall'art. 112 del D. Lgs. 209/2005. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di € 2.500.000,00.

ART. 18. - INADEMPIENZE, PENALI, RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari, il regolare funzionamento ed andamento del servizio.

In caso di grave e documentata inadempienza da parte del Broker, il Comune si rivarrà incamerando, anche in parte, la cauzione definitiva, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

L'Ente si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento l'incarico alla ditta con preavviso di 60 giorni qualora si verificasse, da parte di questa, il ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni

assunti in sede contrattuale; in tal caso il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale, diversi da quelli di cui al precedente comma, ovvero nella offerta tecnica presentata in sede di gara, il Comune di CINGOLI provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte, o altro termine ritenuto congruo.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte dell'Amministrazione, a giustificare il comportamento del Broker verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura di:

- € 1.000,00 (euro mille e centesimi zero) a valere sull'ammontare della cauzione definitiva, salvo l'eventuale diritto alle ulteriori somme per gravi omissioni o ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
- € 100,00 (euro cento e centesimi zero) a valere sull'ammontare della cauzione definitiva, per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra loro.

In tutti i casi di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il Comune di CINGOLI procederà a incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni a carico dell'aggiudicataria inadempiente.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte dell'Ente, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà concluso il passaggio delle consegne con la nuova aggiudicataria del servizio o con lo stesso Ente.

Inoltre si conviene e si stipula la seguente clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.: in ossequio all'art. 3 comma 8 della Legge del 13 agosto 2010, n. 136, il contratto si intende automaticamente risolto, oltre che per le motivazioni indicate nella presente convenzione e negli altri atti di gara richiamati, qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. e comunque in caso di mancato utilizzo di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze, della notizia dell'inadempimento di eventuali controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 19. - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker, a pena di nullità assoluta, assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge del 13 agosto 2010, n. 136, ed a tale scopo comunicherà gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della medesima legge.

Lo stesso si obbliga, ai sensi della normativa sopra citata a comunicare ogni modifica relativa al conto sopra indicato.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto saranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione.

Il Broker assume altresì l'obbligo di inserire, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub-contraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e ss.mm.ii., a pena di nullità dei contratti medesimi. Si impegna inoltre a trasmettere all'Amministrazione Concessionaria detti contratti al fine di consentire le verifiche di cui all'art. 3, co. 9 della citata normativa.

ART. 20. -DUVRI

Effettuata la verifica relativa agli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in considerazione della natura del servizio oggetto del presente atto, non sussiste la necessità di predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di cui al combinato disposto degli artt. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008.

ART. 21. - OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI

Nello svolgimento dei servizi che formano oggetto del presente atto, il Broker si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti della categoria di appartenenza e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

ART. 22. - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto ai sensi del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (GDPR).

ART. 23. - NORME DI RINVIO

Per quanto qui non espressamente previsto, si applicano le norme legislative speciali in materia di brokeraggio assicurativo e di contratti della pubblica amministrazione, nonché le norme regolamentari del Comune in materia di contratti e le norme del Codice Civile in materia di contratti ed obbligazioni.

Firma per accettazione
